

**DELIBERA N. 404/21/CONS**

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA  
DI PROROGA DELLA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN  
OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA  
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA  
NETWORKS ITALIA S.R.L.**

**(Palinsesto “Paramount Network”)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli articoli 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche “*Decreto opere europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, di seguito “*Regolamento quote*”, che ha recepito in un unico testo coordinato l’intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito “*Decreto Cinema*”;

VISTO il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Legge n. 81/2019);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 29 gennaio 2021, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, di seguito “*Decreto opere EOF*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 265/17/CONS del 27 giugno 2017, recante “*Parziale accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e dagli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori (Palinsesto “Paramount Channel”)*” e la delibera n. 684/20/CONS del 17 dicembre 2020 recante “*Richiesta di proroga della deroga agli obblighi di trasmissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (Palinsesti “Spike”, “Comedy Central” e “Paramount Channel”)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibera n. 265/17/CONS del 27 giugno 2017, l’Autorità accordava alla Società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito “la Società”, “VIACOM” o “VIMNI”), per il Palinsesto “Paramount Channel”, oggi “Paramount Network” (di seguito anche, il “Canale”), la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana limitandola temporalmente al 2017 sino al 2019 - e dagli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori sino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale;
- 2) Con delibera n. 684/20/CONS del 17 dicembre 2020, l’Autorità accordava alla Società, per i Palinsesti “Spike”, “Comedy Central” e “Paramount Channel”, la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche

di espressione originale italiana limitandola temporalmente “*sino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 44-sexies del Testo unico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020*”;

- 3) Nel periodo di tempo intercorrente tra la concessione dell’ultima deroga nel 2019 e la presentazione dell’odierna istanza, il quadro normativo è venuto a modificarsi sotto un duplice profilo: da un lato, il più volte richiamato regolamento ex art. 44-sexies del Testo unico è stato adottato in data 29 gennaio 2021 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed entrato in vigore in data 23 aprile 2021. Dall’altro, è intervenuta la modifica dell’art. 44-bis, comma 3, del Testo unico, ciò comportando la soppressione dell’obbligo, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, di programmazione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione e di documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nella fascia oraria 18-23;
- 4) Con nota del 29 settembre 2021, assunta al protocollo dell’Autorità in data il 30 settembre 2021 (ns. prot. n. 387950), la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto “Paramount Network” della proroga del regime di deroga all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana accordata dall’Autorità con le delibere sopra citate. Come prerequisite, la Società ha dichiarato che il palinsesto di cui all’oggetto soddisfa una delle tre condizioni di cui all’art. 4, comma 1, della delibera n. 24/19/CONS, ovvero quella della quota di mercato inferiore all’1%. La Società ha inoltre richiesto che la proroga venga accordata *fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata*;
- 5) Con nota del 14 ottobre 2021 (ns. prot. n. 407696), è stato avviato il procedimento, con contestuale richiesta di informazioni, finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione, per il palinsesto oggetto di istanza, della proroga del regime di deroga all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana. Contestualmente alla richiesta di proroga del regime di deroga, la Società ha formulato anche un’istanza di audizione, che si è tenuta, in videoconferenza, in data 26 novembre 2021, al fine di poter illustrare le ragioni poste a fondamento dell’istanza e fornire ulteriori informazioni e chiarimenti;
- 6) Quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi dell’art. 44-quinquies, comma 2, del Testo unico e dell’art. 7 del *Regolamento quote*, la Società ha dato evidenza del fatto che la propria quota di mercato è inferiore all’1%, precisando in particolare che VIMNI detiene “*una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da previdenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento*” inferiore all’1%. In particolare, sulla base delle stime di ricavo dell’anno 2021 ad oggi a disposizione della Società, sul valore SIC dell’anno 2019 - pari a 18,1 miliardi di euro di cui all’allegato A) alla delibera n.

13/21/CONS (l'ultimo disponibile), la quota di mercato del complesso dei canali VIMNI risulta infatti pari a circa lo 0,33%. Conseguentemente, *“la quota di mercato riferibile a Paramount Networks è ancora inferiore alla percentuale sopra indicata atteso che tale canale contribuisce, solo pro-quota, al raggiungimento della percentuale predetta”*. Risulta pertanto il requisito di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, lett. b) del Testo Unico, così come recepito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del *Regolamento quote*, ovvero la detenzione di quota di mercato inferiore all'1%;

- 7) In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie, stante la natura del provvedimento che si richiede, ovvero la concessione di un regime di proroga rispetto a una deroga già adottata, il procedimento di valutazione, in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa, abbia ad oggetto la mera verifica del persistere delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga. Nel caso in esame, dunque, si pone l'esigenza di valutare il persistere delle condizioni per il rilascio di una proroga, limitata nel tempo, di un regime derogatorio già accordato, per gli anni precedenti, con delibere nn. 265/17/CONS e 684/20/CONS;
- 8) Stante quanto illustrato al punto precedente, appare quindi necessario, per ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, a valle dell'accertamento dell'ammissibilità dell'istanza in relazione ai prerequisiti di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 2, del Testo unico, valutare il perdurare delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui alle delibere nn. nn. 265/17/CONS e 684/20/CONS;
- 9) Quanto al merito dell'istanza, la Società richiama le motivazioni formulate nella precedente richiesta di proroga della deroga relativamente alla natura tematica e alla strutturale incompatibilità della linea editoriale del palinsesto oggetto di istanza. Nel caso del Canale in oggetto, la Società conferma *“che la linea editoriale del canale è rimasta immutata sin dal suo lancio nel 2016. Ne consegue pertanto che il forte carattere identitario del canale, dato da una costante e coerente linea editoriale, risulta incompatibile con la programmazione di film italiani soprattutto recenti. Inoltre, dichiara che il cinema italiano, pertanto, non solo non è compatibile con la linea editoriale ma, soprattutto avuto riguardo ai titoli più noti e di maggior successo di box office, essi non sono nemmeno disponibili e accessibili sul mercato. In merito al tema della disponibilità di prodotto, VIMNI ribadisce che si tratta di un problema strutturale che consiste nel fatto che non vi è corrispondenza tra domanda e offerta dal momento che i diritti sui prodotti più appetibili – che sono in grado di assicurare ascolti e dunque ricavi pubblicitari – sono acquistati a monte dai fornitori di servizi media, lineari e non lineari, che ne finanziano la produzione. In particolare le opere cinematografiche italiane – specie quelle recenti – o risultano disponibili solamente a distanza di anni dalla ricezione delle relative liste di disponibilità e per finestre di sfruttamento di pochi mesi (rivelandosi nei fatti inacquisibili) ovvero non sono in grado di rappresentare - per via del cast, del regista o del*

*budget di produzione - il genere in grado di intercettare e fidelizzare il pubblico di riferimento di Paramount Network, con un investimento che si rileverebbe in realtà più una perdita per la Società sia in termini di ritorno economico che di appetibilità della propria offerta commerciale”.* Inoltre, la Società sottolinea che le circostanze per l’anno 2020 legate alla pandemia, che hanno portato ad una flessione dei ricavi pubblicitari, hanno condizionato fortemente le scelte e gli investimenti anche per l’anno 2021 e accelerato la transizione verso i servizi di streaming che ha portato al lancio di Pluto nel 2021 e porterà, in Italia, al lancio della piattaforma di streaming Paramount + entro il prossimo anno;

- 10) Rimangono valide tutte le argomentazioni avanzate a supporto della richiesta di deroga di cui al procedimento che ha portato all’approvazione della delibera n. 265/17/CONS e della delibera n. 684/20/CONS, che già accordavano il richiesto regime derogatorio per il palinsesto “*Paramount Network*”. A seguito della riforma legislativa intervenuta, le opere cinematografiche di espressione originale italiana costituiscono, ora, una sotto-quota degli obblighi previsti in favore delle opere di produttori indipendenti, con riferimento ai quali la Società, in corso di istruttoria, ha peraltro evidenziato la propria adempienza. Conseguentemente la portata del regime derogatorio richiesto risulta più esigua rispetto a quanto precedentemente già concesso;
- 11) L’Autorità, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società, anche nel corso dell’audizione, nonché delle considerazioni svolte in ordine al contesto normativo di riferimento, ritiene di poter accogliere l’istanza di proroga per tutto il 2021, ma di limitarla al 31 dicembre 2023, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che soggiacciono alla concessione del regime di deroga;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la proroga della deroga richiesta nei termini indicati in motivazione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È accolta l’istanza di proroga della deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto “*Paramount Network*”.
2. La proroga della deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2021, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza sino al 31 dicembre 2023.
3. L’Autorità verifica la persistenza del requisito relativo alla quota di mercato inferiore all’uno per cento per ciascun anno di vigenza della deroga e adotta le determinazioni conseguenti ove tale requisito venga meno.

4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e del quadro normativo sottostante.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto "*Paramount Network*" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba